

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto le norme di esercizio del Porto Turistico Lacuale di Cornasola in Lovere, la cui area è individuata nella planimetria allegata.

Esso vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, i beni e tutte le infrastrutture in esso ricomprese.

Art. 2

(Ambito di Applicazione)

Il presente regolamento è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice della Navigazione, dal Codice della Nautica da Diporto e relativi regolamenti in quanto applicabili.

Art. 3

(Modifiche Regolamento)

Il presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari. Le suddette varianti dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale di Lovere e sottoposte all'Autorità competente, nell'ambito del periodo di durata della concessione.

Art. 4

(Amministrazione generale)

La responsabilità, la conduzione tecnica e l'amministrazione generale del Porto Turistico è affidata dal Comune di Lovere alla società di gestione L'Ora S.r.l.

Il Comune di Lovere nomina un proprio Delegato alla carica di Direttore del Porto, il quale viene assistito da personale a spese della Società L'Ora. Gli uffici del Direttore sono nell'ambito del porto.

Art. 5

(Direttore del Porto)

Il Direttore del Porto vigila sul rispetto delle norme generali previste dalla legislazione vigente e quelle del presente regolamento ed adotta i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza.

A tal fine potrà impartire disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del porto ed irrogare le sanzioni previste dal presente regolamento. Eventuali violazioni delle norme o l'inosservanza delle disposizioni impartite sarà comunicata al Direttore per i necessari interventi.

Art. 6

(compiti del Direttore)

Il Direttore del Porto vigila su tutta l'organizzazione portuale ed ha potestà di controllo sia sui natanti che sulle persone e su tutte le infrastrutture locali e quant'altro nell'ambito del porto turistico.

Art. 7

(Irrogazione delle sanzioni)

Al Direttore del Porto compete l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria secondo le leggi statali, nonché degli uffici e agenti regionali ai sensi dell'art. 57 L. R. Lombardia n. 6/2012. Il Direttore potrà disporre la sanzione dell'allontanamento del natante solo in ipotesi di violazioni gravi e reiterate contemplate dal C.N. approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 e dal Regolamento N.I. approvato con D.P.R. 28.06.1949 n. 631.

I contravventori al presente regolamento saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ai sensi degli artt. 53ss del Codice della Nautica da Diporto approvato con D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, nonché del Codice della Navigazione in quanto applicabile.

Art. 8

(pubblicità)

Il Direttore del porto provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da esso stabilite mediante affissioni del presente Regolamento negli uffici del Direttore od in apposite bacheche collocate nel porto turistico. Potrà anche adottare, ove opportuno, forme di pubblicità ulteriori.

Gli utenti ed i frequentatori, a qualsiasi titolo, del porto sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di regolamento e prescrizioni eventualmente impartite dal personale. Per il costante miglioramento dei servizi

predisposti nel porto turistico, il Direttore procederà a comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare il comportamento degli utenti.

Art. 9

(attività commerciali)

E' fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo o predisposte dalla Società di gestione e da questa preventivamente autorizzate.

Nessuno dei servizi che vengono resi direttamente dalla Società di gestione potrà essere effettuato da chicchessia sui natanti ormeggiati nel porto.

Tuttavia il Direttore del porto potrà autorizzare aziende specializzate ad operare nell'ambito portuale, iscrivendole in apposito registro dalla stessa tenuto. Tali aziende dovranno, a titolo di rimborso spese di registrazione, controllo, sicurezza ed ecologia, versare le tariffe all'uopo stabilite dalla Società di gestione.

Art. 10

(posti barca)

Il porto turistico di Cornasola consente l'attracco di n. 305 natanti di cui 279 ad ormeggi riservati e 26 ormeggi di transito e pubblico utilizzo.

Gli ormeggi riservati verranno assegnati dalla Società di gestione "L'Ora srl" per una durata di uso massima biennale decorrente dal 1° gennaio e con termine al 31 dicembre e sarà rinnovabile compatibilmente con l'eventuale graduatoria di cui al comma successivo.

Ove e quando le domande di posti barca superassero la disponibilità del Porto Cornasola, rendendo pertanto necessario utilizzare criteri di priorità, l'assegnazione e la riassegnazione alle scadenze successive verrà effettuata in base ad una graduatoria compilata dalla stessa Società di gestione secondo criteri di trasparenza che verranno pubblicati con affissioni nei locali del Direttore del Porto.

A ciascun armatore può esser assegnata una sola concessione, salvo che non vi siano altre domande in graduatoria.

Gli ormeggi sono divisi in diverse categorie di spazio acqueo a seconda del tipo di imbarcazione che vi può essere ammesso.

Le categorie sono distinte come segue:

- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 4: posti n. 25
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 6: posti n. 95
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 8: posti n. 110
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 10: posti n. 26
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 12 e oltre: posti n. 23

A migliore identificazione viene allegata al presente regolamento planimetria con la disposizione e la numerazione dei posti.

Il Direttore del Porto ha facoltà di modificare in autonomia i posti barca all'interno del Porto.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento dei porti turistici di interesse sovracomunale approvato dalla Regione Lombardia il 10% dei posti complessivamente considerati sono destinati a:

- 1) - natanti in transito o in difficoltà;
- 2) - natanti di servizio o di sorveglianza;
- 3) - natanti che si trovano in stato di necessità, ritenuto tale dall'Ente concedente (Regione Lombardia).

La disposizione di questi posti è evidenziata con il colore giallo sulla planimetria allegata al presente regolamento. E' inoltre riservata un'apposita area della banchina per imbarcazioni in sosta per lavori di solo allestimento.

Art. 11

(Sorveglianza)

Fatti salvi i poteri dell'Autorità della Navigazione interna, il Comune di Lovere e la società di gestione sono tenuti ad avvalersi delle Forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale, ognuno per le proprie competenze, per l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all'interno del porto.

Resta salva la facoltà del Direttore di adottare le sanzioni di cui al precedente art. 7, anche su segnalazione della Società di gestione o di privati.

Art. 12

(Tariffe)

I canoni demaniali per l'ormeggio della barca in acqua sono riscossi dalla Società di gestione del Porto "L'Ora Srl" secondo tariffe annuali, mensili, quindicinali e giornalieri per ogni categoria di ormeggio, calcolate secondo le tabelle allegate al Regolamento della Regione Lombardia n. 09/2015 e successivi aggiornamenti.

Il corrispettivo per il rimessaggio a terra, al coperto o all'aperto nonché per la fruizione dei servizi erogati, sia in acqua sia a terra, sono stabiliti autonomamente da L'Ora Srl.

Le tariffe sono correlate alla lunghezza del naviglio ed esposte presso i locali del Direttore.

Per i catamarani e per le imbarcazioni speciali di larghezza superiore alla media la tariffa viene proporzionata allo spazio acqueo occupato effettivamente e potrà essere quindi raddoppiata ove l'occupazione dello spazio delimitato dai due fingers sia tale da rendere impossibile l'ormeggio di una seconda imbarcazione.

Le tariffe mensili e quindicinali nei periodi dell'anno da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre corrispondono ad una quota frazionaria proporzionale annuale pari rispettivamente ad 1/12 e 1/24.

Nel periodo da maggio a settembre tale quota frazionaria è invece raddoppiata e sarà pari rispettivamente a 1/6 e 1/12 della tariffa annuale.

La tariffa giornaliera, in considerazione alla forte incidenza delle prestazioni comunque necessarie per l'ormeggio e le registrazioni è stabilita nell'1,0% della tariffa annuale nei periodi dell'anno da ottobre ad aprile e nell'1,5% da maggio a settembre.

Art. 13

(Servizi accessori)

I servizi portuali di cui sopra comprendono:

- a) istruzione e assistenza alle operazioni di primo ormeggio, disormeggio delle unità di navigazione;
- b) erogazione di acqua ed energia elettrica in banchina;
- c) servizio antincendio ed antinquinamento;
- d) illuminazione pubblica della marina e dei moli;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
- f) pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti.

I servizi portuali saranno forniti da L'Ora S.r.l. alle condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 14

(pagamento delle tariffe)

Il corrispettivo per l'ormeggio o il rimessaggio annuale va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Per periodi inferiori, l'armatore è tenuto al versamento prima di iniziare a godere dell'ormeggio o del rimessaggio.

In caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza prevista, L'Ora Srl ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, pari al tasso degli interessi legali maggiorato del 5%. Gli interessi decorrono, senza che sia necessaria costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

L'armatore, anche qualora non sia stato costituito in mora, è tenuto a versare a L'Ora Srl una somma pari ad € 40 a titolo di risarcimento del danno da ritardo e delle spese di recupero. Resta salva la prova del maggior danno (es. compensi legali).

Il regolare versamento del corrispettivo è condizione necessaria per il godimento dei servizi portuali. In difetto, L'Ora Srl avrà diritto di sospendere la somministrazione fino all'adempimento da parte dell'utente, nonché di impedire l'accesso ai pontili ed anche di revocare l'assegnazione del posto barca.

L'Ora S.r.l. ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione previsto dall'art. 2756 cod. civ.

Trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine prefissato, L'Ora Srl avrà diritto di far rimuovere il natante del concessionario moroso a spese e rischio dello stesso.

Art. 15

(attracco)

Nel porto possono di norma attraccare, ormeggiare o stazionare le imbarcazioni in regola con le prescrizioni tecniche ed amministrative le cui dimensioni e caratteristiche siano compatibili con la struttura e la funzione del porto e dei singoli posti barca anche ai fini della sicurezza e della manovrabilità.

Art. 16

(ingresso in Porto)

L'entrata in porto è sempre consentita alle imbarcazioni in situazioni di difficoltà o di grave emergenza.

E' comunque vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili e alle banchine.

E' altresì vietato usare gli impianti portuali per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati. E' anche vietato abbandonare imbarcazioni nell'ambito del porto.

Art. 17

(sosta in emergenza)

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore, a meno di piena disponibilità di tali ormeggi e dietro autorizzazione del Direttore.

Art. 18

(assegnazione ormeggi)

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa è stabilito dal Direttore del porto.

Ciascun utente deve fruire solo del posto a lui riservato, con divieto di ormeggio altrove.

Art. 19

(uso dell'ormeggio)

E' fatto divieto agli utenti, se non previa autorizzazione del Direttore, di scambiare i posti barca, di cederne l'uso a terzi o di porvi un natante diverso da quello indicato nella concessione. Le imbarcazioni non possono avere dimensioni superiori per larghezza o lunghezza a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio.

Per gli ormeggi destinati ad uso pubblico in caso di inosservanza delle prescrizioni di questo articolo si provvederà alla rimozione a spese dell'inadempiente.

Per gli ormeggi riservati, salvo più gravi provvedimenti che possono essere adottati dal Direttore, la Società di gestione provvederà, in caso di violazione della prescrizione di cui al comma 1, a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente a carico del quale graveranno tutte le ulteriori spese necessarie per l'ormeggio altrove del natante.

Chiunque occupi anche per pochi minuti l'ormeggio riservato assegnato ad altri o ingombri con l'imbarcazione i canali di accesso o altro spazio del bacino portuale, è obbligato al pagamento del doppio della tariffa giornaliera prevista per la categoria del posto barca.

Art. 20

(uscita oltre le 24h)

Ai fini dell'assistenza eventuale e delle eventuali responsabilità connesse, l'utente che si assenti per un periodo superiore a 24 ore deve darne comunicazione al Direttore indicando data e ora di partenza, località del trasferimento ed ora prevista di ritorno.

L'avviso deve darsi anche in caso di rientro oltre le ore 21.00.

Art. 21

(manovre portuali)

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Direttore che potrà disporre movimento e spostamento degli ormeggi, se necessario per l'emergenza, o particolari necessità connesse con l'attività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario o dei dipendenti o di rifiuto degli stessi la Società di gestione potrà procedere direttamente con proprio personale.

Le imbarcazioni dovranno tenere velocità ridotta nell'ambito dell'approdo comunque non superiore a 2 nodi.

Art. 22

(divieti)

E' vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte, essendo responsabili dei danni arrecati a quelle di uso generale.

Le catenarie e i cavi autoaffondanti predisposti dalla Società di gestione devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle galloce di bordo. Ogni utente assicurerà un cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. L'attacco ai fingers avverrà secondo le modalità indicate dal personale del porto.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

Art. 23

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'approdo sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali il Porto è dotato. Per i rifiuti liquidi così come per le esigenze personali devono essere usate le apposite installazioni o, secondo i casi, i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di apposite attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. Durante la permanenza in porto è vietato l'uso del wc di bordo.

Potrà essere imposta alle imbarcazioni che sostano la presenza a bordo di installazioni o contenitori.

Art. 24

(Utilizzo dei pontili)

E' vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili.

Eventuali oggetti (incluse sedie, tavolini, sdraio ecc.), comprese attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc) saranno rimossi dal personale de L'Ora S.r.l., a spese e rischio dei proprietari.

E' proibito inoltre utilizzare sui pontili qualsiasi tipo di fiamma con barbecue.

Art. 25

Tutte le imbarcazioni che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento. Il Direttore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ove necessario.

Art. 26

Nelle acque dell'approdo e della imboccatura del porto sono vietate la balneazione, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.

E' comunque vietato eseguire opere di calafatura e verniciatura senza richiedere autorizzazione e al di fuori delle zone attrezzate e rispondenti ai requisiti fissati dalle competenti Autorità Sanitarie.

Art. 28

Sono vietate, nel caso di manovra di entrata e di uscita dal porto delle imbarcazioni, condotta e modalità di esercizio pericolose.

In caso di avaria dei motori ausiliari l'utente potrà richiedere l'intervento dei mezzi portuali di ausilio forniti dalla Società di gestione, dietro versamento della relativa tariffa.

Art. 29

(sicurezza natanti)

Ogni natante ormeggiato dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti della vigilanza dell'approdo constatino che un natante è in abbandono o rischia di affondare avvertono il proprietario o il guardiano nominato, perché elimini gli inconvenienti fissando un termine perentorio, scaduto il quale il natante sarà tratto in secca a spese e rischio del proprietario salva ogni altra azione nei suoi confronti.

Art. 30

(affondamento)

Qualora un natante affondi dentro l'approdo, avamperto, o nelle vicinanze di questo il proprietario/possessore sono obbligati alla rimozione ed allo smantellamento del relitto, dopo aver ottenuto l'approvazione del Direttore del porto.

Qualora il proprietario o il possessore non vi provvedano entro 24h, il natante sarà rimosso dalla Società di gestione del Porto, a spese e rischio del proprietario e/o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei loro confronti.

La Società di gestione non sarà tenuta ad alcun obbligo di custodia del relitto.

Art. 31

(manutenzione ormeggi)

Nel caso la società di gestione disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, verranno disposti gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento dei natanti avverrà fuori dai segnali suddetti.

Art. 32

(varo e alaggio)

Varo e alaggio dei natanti nella cinta portuale sono effettuati soltanto nelle zone appositamente destinate per tale uso. E' severamente vietato passare o sostare nelle zone di manovra dei mezzi di traino o sollevamento evidenziati da appositi cartelli, salvo specifico permesso del Direttore del porto. La Società di gestione non può in nessun modo e per nessuna ragione essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno di qualsivoglia natura occorso alle persone in sosta o transito nelle zone sopramenzionate. Gli utenti, i circoli nautici, ecc., sono obbligati a rispettare il presente regolamento e non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti, previa espressa autorizzazione del Direttore del porto. Il Direttore stesso vigilerà e controllerà le operazioni di cui sopra, ove è il caso, darà le opportune disposizioni, alle quali è obbligatorio attenersi.

Art. 33

(collaborazione)

Il proprietario o l'equipaggio di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 34

(quiete pubblica)

Sui pontili e nell'area rimessaggio o sulle strutture di approdo sono proibiti i giochi in genere, in particolare giochi con il pallone e altre attività che possano recare molestia agli utenti. Similmente è proibito utilizzare i mezzi mobili della Società se non per gli usi cui sono destinati.

E' inoltre vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio e TV.

Art. 35

(assicurazioni)

Tutti i natanti che utilizzano l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta del Direttore del Porto o della Società di gestione che potrà richiedere l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, il Direttore potrà negare l'accesso nell'ambito del Porto ovvero negare l'assegnazione o il rinnovo di un ormeggio. Potrà altresì, previa diffida, revocare l'assegnazione già in essere, senza diritto dell'armatore al rimborso dei canoni non goduti.

Art. 36

(esenzione di responsabilità)

La Società di gestione non potrà essere ritenuta solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi.

La Società non risponde di eventuali furti nell'ambito dell'approdo o a bordo delle imbarcazioni o parte di esse o danni arrecati a persone o cose da soggetti che non siano propri dipendenti.

I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre imbarcazioni.

Art. 37

(manifestazioni sportive)

Il Direttore potrà impartire disposizioni particolari per l'utilizzo anche dei posti riservati ed in genere per le attività portuali in occasione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

Art. 38

(traffico veicolare)

L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito solo per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, previo specifico permesso temporaneo del Direttore, che provvederà anche a fornire istruzioni ed indicazioni per raggiungere il punto di sosta più adatto allo scarico di persone o bagagli.

E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione del Direttore.

Art. 39

(parcheggi)

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

Art. 40

(rimozione)

La rimozione forzata di cui ai presenti articoli sarà effettuata senza preavviso alcuno dalla Società di gestione con proprio personale, mediante trasporto in area all'uopo destinata a spese del proprietario.

Art. 41

(Accesso ai pontili)

E' fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. L'accesso ai pontili è riservato ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed agli ospiti delle unità ormeggiate, al personale dipendente del porto, ai tecnici autorizzati dal Direttore ed alle Forze di Polizia.

E' proibito salire sul pontili per qualsiasi evenienza con autovetture, motorini e biciclette.

Art. 42

(colonnine)

Per i titolari degli ormeggi riservati, la Società di gestione a mezzo degli appositi impianti curerà la disponibilità all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile e dell'energia elettrica mediante colonnina, in uso non esclusivo, così come avrà cura di mantenere in perfetta efficienza e in stato di decoro i pontili, gli impianti di distribuzione dei servizi, i locali dei servizi igienici e tutte le aree e le attrezzature di uso comune, ivi compresi piazzali, parcheggi e giardini. L'uso di acqua ed energia elettrica avverrà senza maggiorazione ove il consumo sia mantenuto entro limiti di uso del normale diporto nautico. La Società di gestione si riserva di chiedere la rifusione del maggior consumo ove l'utente usi la barca come abitazione per periodi lunghi o per effettuare lavori diversi dalla ordinaria manutenzione.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego di spine e cavi a norma di legge.

Per motivi di sicurezza è vietato tenere allacciata la corrente quando l'imbarcazione è incustodita: nel caso ciò si verificasse, il personale addetto al porto è autorizzato a disinserire la corrente.

Art. 43

(carburanti)

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli ulteriori importi relativi ai servizi ricevuti.

Le riparazioni, manutenzioni, invernaggi ed ogni altra operazione richiesta all'officina de L'Ora S.r.l. potranno esser eseguite solo previo pagamento del corrispettivo.

Anche per il recupero di tali crediti si applicano gli interessi e le spese previste dall'art. 14 del presente regolamento.

L'Ora S.r.l. ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione previsto dall'art. 2756 cod. civ.

Art. 44

(Sanzioni pecuniarie)

Chiunque violi una delle norme previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500.

Le infrazioni debbono esser segnalate al Direttore, la quale redige il relativo verbale di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni.

Il processo verbale di accertamento della violazione deve contenere l'infrazione commessa, la sanzione applicata, le spese di notifica ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento delle violazioni vengono notificati a mani o a mezzo lettera raccomandata o pec. È ammesso il pagamento in misura ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'art. 16 L. 689/1981.

Per la riscossione coattiva si applicano le previsioni di cui all'art. 18 L. 689/1981.

Si osservano le norme di cui alla Legge 689/1981 e alla Legge Regione Lombardia n. 1/2012.

Art. 45

(aumenti di pena)

La sanzione pecuniaria prevista dal precedente articolo è aumentata di un terzo:

- a) se nell'arco di 12 mesi vengono commesse più infrazioni;
- b) se l'infrazione comporta il rischio di inquinamento dell'ambiente;
- c) se l'infrazione comporta rischio per l'incolumità delle persone.

L'aumento è della metà se nell'arco di 12 mesi vengono commesse più infrazioni avverso la medesima disposizione.

Art. 46

NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

La Società di gestione ha cura di predisporre una propria organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

In tali circostanze il Direttore ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Società di Gestione o per il Direttore di richiedere alla competente autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve avvisare immediatamente il Direttore e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quante si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore;
- 3) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistente nel porto; è assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc. ...) l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione al Direttore, per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi immediatamente quanto possibile per lottare contro le fiamme, avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, le competenti autorità ed gli organi dei quali sia previsto l'intervento nonché il Direttore del Porto, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibile, anche il telefono; in particolare è attribuita al Direttore, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.